SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 settembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino della Puglia

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei ministri

Regione Puglia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2015.

Riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, per l'anno 2014.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, ed al comma 6», e in particolare l'art. 18, comma 1, lett. *a)*, che prevede l'istituzione, con decorrenza dall'anno finanziario 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul quale confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'art. 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni, nonché il comma 4 il quale dispone che con decreto di cui all'art. 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalità di riparto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, recante «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» ed in particolare, le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale, all'art. 2, comma 1, si dispone che, a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).», con la quale all'art. 1, comma 259, si dispone che a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 27 dicembre 2013, n. 106303 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al suddetto Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, e, in particolare, l'art. 46;

Visto lo stanziamento complessivo di bilancio pari a euro 162.666.308,00 a valere sul capitolo 1710 «Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2014, da attribuire alle regioni, con esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiamato dall'art. 23, comma 9, del predetto decreto legislativo n. 68/2012;

Visto il decreto direttoriale del predetto Ministero 24 luglio 2014 n. 2437 con cui si è provveduto ad erogare a favore delle Regioni un primo acconto sul riparto 2014 pari a euro 40.500.000,00.

Visto il decreto del Capo Dipartimento del medesimo Ministero 13 novembre 2014 n. 3774 con cui si è provveduto ad erogare a favore delle Regioni un secondo acconto sul riparto 2014 pari a euro 47.544.369,00.

Ritenuto opportuno, quindi, ripartire l'intero stanziamento relativo all'anno 2014, pari a euro 162.666.308,00 ivi compresa la restante quota pari ad euro 74.621.939,00 del capitolo 1710 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2014;

Visti i dati trasmessi dalle regioni, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 16 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, ai fini del riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2014;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, formulato nell'adunanza del 27 novembre 2014;

Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 68/2012, riguardante, in particolare, i criteri e le modalità di riparto, il Fondo integrativo statale è ripartito, nell'anno 2014, secondo i criteri previsti dall'art. 16 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilità con decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012. In attuazione dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni.

3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2014

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e dei dati trasmessi dalle regioni, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per il 2014, pari a complessivi 162.666.308,00 di euro, è ripartito secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse trasferite alle Regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2014-2015.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

p. *Il Presidente del Consiglio e dei ministri:*
DE VINCENTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2296

ALLEGATO

Tabella di riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2014

Regioni	Quota di riparto relativa agli alloggi 15%		Quota di riparto relativa agli idonei 35%		Quota di riparto relativa alla spesa 50%		Quota di riparto relativa alle borse concesse a studenti provenienti da Paesi poveri	Riparto teorico Fondo Anno 2014	Riparto Fondo con applicazione art. 16 commi 6, 7 e 8 Anno 2014
	%	Importo	%	Importo	%	Importo			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
								b + d + f + g	
ABRUZZO	1,0%	€ 237.377,97	3,3%	€ 1.864.264,41	3,6%	€ 2.904.263,99	€ 19.200,00	€ 5.025.106,37	€ **5.447.019,17**
BASILICATA	0,3%	€ 81.832,93	0,6%	€ 359.271,72	1,4%	€ 1.101.156,99	€ -	€ 1.542.261,64	€ **1.671.751,42**
CALABRIA	5,8%	€ 1.389.910,48	5,3%	€ 2.958.025,49	1,6%	€ 1.263.696,52	€ 28.800,00	€ 5.640.432,49	€ **4.491.590,02**
CAMPANIA	2,1%	€ 510.362,63	6,1%	€ 3.402.342,20	2,2%	€ 1.749.495,59	€ 25.600,00	€ 5.687.800,43	€ **2.243.680,15**
EMILIA ROMAGNA	8,8%	€ 2.092.674,20	10,5%	€ 5.873.094,58	20,9%	€ 16.618.335,53	€ 761.600,00	€ 25.345.704,31	€ **27.473.754,21**
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,0%	€ 705.262,44	2,4%	€ 1.341.411,24	3,6%	€ 2.859.077,25	€ 144.000,00	€ 5.049.750,94	€ **5.473.732,92**
LAZIO	6,1%	€ 1.467.995,34	12,0%	€ 6.670.608,36	11,4%	€ 9.058.488,07	€ 464.000,00	€ 17.661.091,77	€ **12.613.509,02**
LIGURIA	2,4%	€ 581.576,03	1,9%	€ 1.034.207,89	2,4%	€ 1.948.947,02	€ 150.400,00	€ 3.715.130,94	€ **4.027.056,94**
LOMBARDIA	20,0%	€ 4.775.045,26	8,7%	€ 4.827.008,59	9,7%	€ 7.745.989,94	€ 371.200,00	€ 17.719.243,79	€ **19.206.968,68**
MARCHE	9,0%	€ 2.146.396,59	3,5%	€ 1.972.523,21	5,5%	€ 4.401.774,09	€ 156.800,00	€ 8.677.493,89	€ **9.406.064,69**
MOLISE	0,0%	€ -	0,6%	€ 310.240,67	0,4%	€ 313.261,03	€ 12.800,00	€ 636.301,70	€ **689.726,21**
PIEMONTE	6,2%	€ 1.477.990,20	5,0%	€ 2.763.745,40	2,2%	€ 1.774.979,83	€ 259.200,00	€ 6.275.915,43	€ **5.071.194,00**
PUGLIA	4,2%	€ 999.486,19	7,0%	€ 3.888.530,56	7,5%	€ 5.964.507,38	€ 48.000,00	€ 10.900.524,12	€ **8.166.662,98**
SARDEGNA	3,3%	€ 790.843,45	4,8%	€ 2.681.520,78	3,3%	€ 2.622.221,50	€ 9.600,00	€ 6.104.185,73	€ **4.117.212,82**
SICILIA	4,7%	€ 1.112.553,06	11,7%	€ 6.527.040,70	0,0%	€ -	€ 60.800,00	€ 7.700.393,76	€ **15.718.802,19**
TOSCANA	11,6%	€ 2.776.072,88	9,0%	€ 5.007.458,02	12,2%	€ 9.714.018,26	€ 528.000,00	€ 18.025.549,17	€ **19.538.991,75**
UMBRIA	3,5%	€ 832.072,25	1,9%	€ 1.055.469,14	3,3%	€ 2.603.536,15	€ 60.800,00	€ 4.551.877,54	€ **3.735.110,18**
VALLE d'AOSTA	0,0%	€ -	0,0%	€ 22.454,48	0,1%	€ 116.082,72	€ -	€ 138.537,20	€ **274.356,14**
VENETO	8,1%	€ 1.927.134,30	5,8%	€ 3.218.150,36	8,7%	€ 6.922.122,13	€ 201.600,00	€ 12.269.006,80	€ **13.299.124,50**
TOTALE	100,0%	€ 23.904.586,20	100,0%	€ 55.777.367,80	100,0%	€ 79.681.954,00	€ 3.302.400,00	€ 162.666.308,00	€ **162.666.308,00**

15A07243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2015.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Cavaliere di Gran Croce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Hrustanovic Amb. Ana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

15A07132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2015.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Grande Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Al Busaidi Amb. Sayyid Badr Bin Hamad Bin Hamood

Bae Amb. Jae Hyun

Gabas Dott. Carlos Eduardo

Mandelson Lord Peter Benjamin

Mitrani Dott. Cristian

Nezam Amb. Zia Uddin

Ponikiewski Amb. Wojciech

Quattrociocche Dott. Enzo

Reichlin Dott.ssa Lucrezia

Sta. Maria Dott.ssa Rebecca Fatima

Widlak Prof. Stanislaw

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

15A07133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2015.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Commendatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

AL SAID amb. Sayydmohammed Bin Salem;

ABBAFATI sig. Mario Giuseppe;

ANASTASIA dott. Antonio Augusto;

BRADY sig. Robert A.;

COGEVAL dott. Guy;

ENTRECANALES DOMECQ dott. Daniel;

LATTANZI dott.ssa Flavia;

LOSHAK dott.ssa Marina Devovna;

MEYER dott. Dominique;

TOMBINI dott. Alexandre Antonio;

VILLAR MIR ing. Juan Miguel.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

15A07134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2015.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA«STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

ANDERSON prof.ssa Jaynie Louise;

BASSANI dott.ssa Paola;

CIANCI dott. Santi;

CORAZZA dott.ssa Maria Chiara;

CUNIBERTO dott. Cesare;

FRASER prof. Maurice;

GRANT sig. Charles;

LILJEFORS Maestro Mats;

OSWALDO DE ARAÚJO SANTOS dott. Angelo;

POWELL prof. Charles;

QUAGLIERI sig. Bruno;

ROBLES FRAGA dott. Jose Maria;

ROCHA PIMENTEL prof. Antonio Manuel Filipe;

WAGNER prof.ssa Birgit;

YOUNG dott. Nicholas Charles;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

15A07135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2015.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Cavaliere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Abdullodzhanov sig. Abdurashid;
Abramchuk dott.ssa Tamara Mihailovna;
Adelfi sig.ra Consiglia;
Adon dott. Georges;
Akhtar dott. Masud;
Al Khoudary dott.ssa Yasmin;
Al Masri dott. Munib;
Alaimo dott. Calogero;
Al-Atrash dott.ssa Saeda;
Arametti sig. Elvino;
Arge sig. Magni;
Argentini ing. Alessandro;
Barnes prof. John Clive;
Bertuzzi sig. Renzo;
Biffis sig. Luigi;
Bilozir prof.ssa Oksana;
Bjerregaard Jørgensen dott. Erik;
Bonanni prof.ssa Alberta;
Borejsza prof. Jerzy Wojciech;
Borsellino sig. Pedro;
Canetta dott. Maurizio;
Cano López sig.ra Blanca;
Capiluppi suor Anna Maria;
Capolino dott.ssa Elisabetta;
Capra suor Giovanna;
Carnevale dott.ssa Alessandra;
Cellini dott. Federico;
Cerulli Cabrera dott. Lorenzo;
Chou dott. Hsu-Yi;
Cordi sig. Donato;
Crolla prof.ssa Adriana Cristina;
Cucchi arch. Paolo;
Cvetanovska Gugoska dott.ssa Biljana;
Dal Corso mons. Eugenio;
Fradi dott. Mohamed Mourad;
Gallinaro sig. Luigi;
Garrido Carcía dott. Rolando;
Grandinetti Nogueira dott. Ary;
Grazioso sig. Francesco;
Grover arch. Karan;
Hellgren sig.ra Katarina;
Innocenti Dott. Alberto;
Invernizzi dott.ssa Francesca;
Kadlubiski prof. Jan;
Ko sig.ra Keum-Lan;
Kojusko prof.ssa Ludmila;
Koo dott. Samuel;
Koretsky dott. Gennady Viktorovich;
Kot dott.ssa Tatsiana Aleksandrovna;
Kukovalska dott. ssa Nelia;
Lisi sig. Guido;
Luczo dott. Stephen James;
Lufrano sig. Paolo;
Massarotti dott. Mario;
Melara dott.ssa Paola;
Mezulic ing. Damir;
Mezzina Macher dott.ssa Claudia;
Mgalama prof. Erasto Colnel;
Moraru prof. Victor;
Morawinska prof.ssa Agnieszka;
Muga dott. Wycliffe;
Murad dott. Issa Haider;
Necchi Ghiri ing. Luca;
Oripov prof. Abdulla;
Palocci sig. Manlio;
Panella sig.ra Daniela;
Pernetti sig. Nino;
Poletti dott.ssa Benedetta;
Politi sig. Giuseppe;
Provenzani sig. Luigi;
Ranieri dott. Gualberto;
Rivera Caminero dott.ssa Rosanna;
Rizzo sig. Rocco Domenico;
Rizzuti sig.ra Irma;
Ronca sig. Alberto;
Roy dott.ssa Tanya;
Saglimbeni sig. Giuseppe;
Sah dott. Anupam;
Saltuari prof. Leopoldo;
Sastre dott.ssa Ines;
Shah sig. Atul;
Sinclair dott.ssa Olga;
Sumawong dott.ssa Intranee;
Suresh dott. Sethuraman;
Surguladze sig.ra Nino;
Suriboonya gen. Apichat;
Tobías dott. Ángel Miguel Angel;
Tonet Camargo dott. Paulo;
Trabuco Cappi dott. Luiz Carlos;
Van Noort sig.ra Maria Johanna;
Vnuk dott.ssa Svetlana Konstantinovna;
Wang sig. Da Fu;
Wasilewska dott.ssa Anna;
Zorzi dott. Arcangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2015

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

15A07136

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2015.

Criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del predetto Fondo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro;

Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 8, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità;

Considerato il successivo comma 8 del medesimo art. 8, il quale prevede che le somme di cui al punto precedente saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente;

Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35/2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17-*quinquies*, recanti modalità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità in favore degli enti locali;

Visto l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritto, per le finalità di cui all'art. 1, comma 11, del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, in data 12 aprile 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di pari data;

Ravvisata l'opportunità di definire i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle anticipazioni di liquidità in discorso agli enti locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari dell'anticipazione

1. Le risorse di cui al comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non più dovute, nonché quelle iscritte in conto residui della citata Sezione del suddetto Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

Concessione risorse a enti locali

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 1, nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie loca-

li, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.

3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all'art. 1 e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

5. Le suddette anticipazioni saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti, sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente e dell'organo di revisione, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli stessi enti locali, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

6. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 35 del 2013.

7. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano, inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-*bis* a 17 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

15A07223

DECRETO 22 settembre 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 60.018 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2015 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 183 giorni con scadenza 31 marzo 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 settembre 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 settembre 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A07295

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 aprile 2015.

Ammissione in via definitiva agli interventi agevolati per il progetto DM28902 presentato ai sensi del decreto n. 499/Ric. del 10 marzo 2006 (Grandi Progetti Strategici). (Decreto n. 867).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di Euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto direttoriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di Idee Progettuali relativamente ai Grandi Progetti Strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto direttoriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto direttoriale n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per Io sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii;

Visto il decreto direttoriale n. 366/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale, tra l'altro, è stato ammesso «in via provvisoria» alle agevolazioni il progetto DM28902, presentato da Advanced Microwave Engineering S.r.l, Cooperativa EDP La Traccia, ELSAG S.p.A., OTE S.p.A., TXT E-SOLUTIONS S.p.A., afferente al Settore 10, e dal titolo «ASINFO - Architetture di sistema e Servizi Integrati per l'INFOmobilita, a supporto della mobilità delle persone e delle merci, e della gestione dei connessi servizi di trasporto e di logistica», e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle Aree Sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2009, Reg. n. 3, foglio 289, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale prot. n. 366/Ric. del 13 marzo 2007, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario;

Viste le note MIUR prot. n. 9620 del 25 settembre 2007 e prot. n. 5579 del 17 giugno 2008, con le quali il Ministero ha incaricato gli esperti scientifici del Panel 10 e l'istituto convenzionato di svolgere un approfondimento istruttorio inerente la fusione per incorporazione della società OTE S.p.A nella controllante SELEX COMMUNICATIONS S.p.A. e conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità del progetto DM28902, la fusione per incorporazione della DATAMAT S.p.A, ELSAG DOMINO S.p.A., KEYBAC S.p.A. nella ELSAG S.p.A. e successivo cambiamento di denominazione sociale di quest'ultima in ELSAG DATAMAT S.p.A., nonché la richiesta di posticipo della data d'inizio della ricerca al 1° settembre 2007;

Vista la nota del 17 novembre 2009, prot. MIUR n. 7001, con la quale il Ministero, a seguito delle risultanze positive dei supplementi istruttori espletati dal Panel degli esperti scientifici e dall'istituto convenzionato, ha preso atto delle sopracitate variazioni e nel contempo ha autorizzato il posticipo della data inizio delle attività progettuali al 1° settembre 2007;

Vista la nota del 19 luglio 2011, pervenuta in data 5 settembre 2011, prot. n. 8453, con la quale la Selex Elsag Spa, a seguito di fusione della ELSAG Datamat S.p.A. in Selex Comunication Spa, già partner del progetto, e successiva variazione di denominazione sociale di quest'ultima in Selex Elsag Spa, ha chiesto la variazione del soggetto capofila da ELSAG Datamat S.p.A a Selex Elsag Spa e del subentro della stessa Selex Elsag S.p.A. alla Advanced Microwave Engineering S.r.l. e la relativa variazione nella modalità di partecipazione di quest'ultima al progetto, da proponente a consulente della Selex Elsag S.p.A e infine ha presentato istanza di proroga di 24 mesi della conclusione delle attività progettuali, fissando la data di ultimazione al 31 agosto 2012;

Vista la nota del 9 agosto 2011, prot. MIUR n 7982, con la quale il Ministero ha invitato gli esperti scientifici e l'istituto convenzionato a svolgere il necessario approfondimento istruttorio alla luce delle sopracitate variazioni;

Acquisito in merito alle predette variazioni il parere positivo da parte del panel di esperti scientifici e da parte dell'Istituto Convenzionato;

Tenuto conto al riguardo, del parere espresso dal Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/99, nella seduta del 16 ottobre 2012, e precisamente: «Il Comitato prende atto della fusione per incorporazione della società Elsag Datamat S.p.A. nella Selex Communications S.p.A., già partner del progetto e della variazione di denominazione sociale di quest'ultima in Selex Elsag S.p.A. e, inoltre, del subentro di Selex Elsag S.p.A. a quota parte delle attività di competenza di Advanced Microwave Engineering s.r.l., che modifica la propria partecipazione al progetto da proponente a consulente della stessa Selex Elsag S.p.A. Il Comitato, infine, prende atto dello slittamento delle attività progettuali al 31 agosto 2012 e, a parere del Comitato, tale data di conclusione delle attività è da ritenersi inderogabile. Al contempo il Comitato richiede una relazione redatta dagli esperti scientifici atta a comprovare l'avvenuto conseguimento di tutti gli obiettivi di ricerca, sviluppo e formazione previsti dal Capitolato Tecnico e le relative attività realizzate nonché i risultati conseguiti con il progetto»;

Vista la nota del 5 dicembre 2012, prot. M1UR n. 7673, con la quale il Ministero, ha:

preso atto della fusione per incorporazione della Società ELSAG DATAMAT S.p.A. nella SELEX COMMUNICATIONS S.p.A. e della conseguente variazione della denominazione sociale di quest'ultima in SELEX ELSAG S.p.A.,

autorizzato sia la proroga della data di ultimazione delle attività progettuali di 24 mesi sia il subentro, nelle attività di progetto, della SELEX ELSAG S.p.A. alla Advanced Microwave Engineering S.r.l. e la relativa variazione nella modalità di partecipazione di quest'ultima al progetto, da proponente a consulente della Selex Elsag S.p.A.;

Vista la nota del 19 dicembre 2012, prot. MIUR n. 196 del 17 gennaio 2013, con la quale la Selex Elsag S.p.A. (C.F. 00808100010) ha comunicato di essere stata incorporata, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dalla Selex ES S.p.A. (C.F. 10111831003) con conseguente variazione della denominazione sociale e codice fiscale;

Acquisito in merito alla predetta variazione il parere positivo da parte del Panel di Esperti scientifici con le note dell'11 febbraio 2013,18 giugno 2013, 4 settem-

bre 2013 e 8 febbraio 2013, rispettivamente prot. MIUR n. 404 del 20 febbraio 2013, n. 15639 del 27 giugno 2013, n. 21585 del 12 settembre 2013 e n. 24117 del 4 ottobre 2013, e da parte dell'istituto convenzionato con nota del 20 novembre 2013, prot. MIUR n. 28714 del 21 novembre 2013;

Vista la nota del 19 marzo 2014, prot. MIUR n. 6338, con la quale il Ministero ha preso atto del subentro nella titolarità del progetto in oggetto, della Selex ES S.p.A. alla Selex Elsag S.p.A., nonché della nuova articolazione dei costi, e nel contempo ha invitato l'istituto convenzionato, Ubibanca S.c.p.a., e la Cassa depositi e prestiti ad aggiornare le valutazioni di rispettiva competenza al fine di avviare l'*iter* per l'adozione del provvedimento definitivo;

Viste le delibere n. 8216/1, 8217/1, 8218/1 del 23 dicembre 2014 della Cassa depositi e prestiti S.p.A. con le quali sono state deliberate le concessioni del finanziamento agevolato in favore dei soggetti beneficiari rispettivamente Selex ES S.p.A, TXT E-SOLUTIONS S.P.A. e Cooperativa EDP La Traccia;

Vista la nota del 16 febbraio 2015, prot. MIUR n. 3386, con la quale il Ministero ha preso atto delle sopracitate delibere di finanziamento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di definitiva ammissione alle agevolazioni per il progetto DM28902;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sottoelencato progetto esecutivo è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi previsti dalle normative citate in premessa, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalle relative delibere di finanziamento e dal richiamato decreto direttoriale di ammissione «in via provvisoria» alle agevolazioni prot. MIUR n. 366/Ric. del 13 marzo 2007, come successivamente rettificato con il decreto direttoriale prot. MIUR n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008 e integrato a mezzo nota prot. MIUR n. 6338 del 19 marzo 2014:

DM28902

Titolo Ricerca: «ASINFO - Architetture di sistema e Servizi Integrati per l'INFOmobilità, a supporto della mobilità delle persone e delle merci, e della gestione dei connessi servizi di trasporto e di logistica»

Beneficiari:

Selex ES S.p.A,

TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

Cooperativa EDP La Traccia.

Art. 2.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 11.154.896,04 di cui euro 5.976.811,10 nella forma di contributo nella spesa sulle apposite disponibilità del F.A.R destinate alle aree depresse per l'esercizio 2006, euro 4.660.276,43 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 517.808,51 nella forma di credito ordinario, per una agevolazione complessiva pari ad euro 5.178.084,94.

2. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

3. Parte integrante del presente decreto è l'allegata scheda costi che andrà a sostituire, in dipendenza di un mero errore materiale, quella inviata con la sopracitata nota del 19 marzo 2014, prot. MIUR n. 6338.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM 28902, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto saranno perfezionate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e di finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento nella forma di contributo nella spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 3278

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28902 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Architetture di sistema e Servizi Integrati per l'INFOmobilità, a supporto della mobilità delle persone e delle merci, e della gestione dei connessi servizi di trasporto e di logistica (ASINFO)

  Inizio Attività: 01/09/2007

  Durata mesi: 60

- Beneficiari

  COOPERATIVA EDP LA TRACCIA
  MATERA - (MT)

  SELEX ES SPA
  ROMA - (RM)

  TXT E-SOLUTIONS S.P.A.
  MILANO - (MI)

Costo Totale	€ 11.154.896,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 8.975.218,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 2.179.678,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 GPS DM28902

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	4.467.303	291.455	146.314	-	274.758	-	5.179.830
Spese generali	2.680.382	174.873	87.029	-	164.854	-	3.107.138
Attrezzature	14.250	7.600	3.800	-	23.750	-	49.400
Consulenze	-	-	-	-	190.000	-	190.000
Prestazioni di terzi	61.750	-	-	-	341.500	-	403.250
Beni immateriali	4.750	950	950	-	-	-	6.650
Materiali	38.950	-	-	-	-	-	38.950
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	7.267.385	474.878	238.093	-	994.862	-	8.975.218
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	7.267.385	474.878	238.093	-	994.862	-	8.975.218

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.101.120	31.450	11.077	-	61.089	-	1.204.736
Spese generali	660.672	18.870	6.646	-	36.654	-	722.842
Attrezzature	9.500	1.900	2.850	-	-	-	14.250
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	95.000	-	-	-	59.250	-	154.250
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	45.600	-	-	-	38.000	-	83.600
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.911.892	52.220	20.573	-	194.993	-	2.179.678
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.911.892	52.220	20.573	-	194.993	-	2.179.678

Nessun Costo di Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	4.360.431,00	261.182,90	119.046,50	497.431,00	-	5.238.091,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	2.906.954,00	213.695,10	119.046,50	497.431,00	-	3.737.126,60
- di cui CA fino a €	2.616.258,60	192.325,59	107.141,85	447.687,90	-	3.363.413,94
- di cui CO fino a €	290.695,40	21.369,51	11.904,65	49.743,10	-	373.712,66
TOTALE CS + CA + CO fino a €	7.267.385,00	474.878,00	238.093,00	994.862,00	-	8.975.218,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	669.162,20	15.666,00	5.143,25	48.748,25	-	738.719,70
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.242.729,82	36.554,00	15.429,76	146.244,76	-	1.440.958,34
- di cui CA fino a €	1.118.456,83	32.898,60	13.886,78	131.620,28	-	1.296.862,49
- di cui CO fino a €	124.272,99	3.655,40	1.542,98	14.624,48	-	144.095,85
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.911.892,02	52.220,00	20.573,01	194.993,01	-	2.179.678,04

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	5.976.811,10	-	5.976.811,10
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	5.178.084,94	-	5.178.084,94
- di cui CA fino a €	4.660.276,43	-	4.660.276,43
- di cui CO fino a €	517.808,51	-	517.808,51
TOTALE CS + CA + CO fino a €	11.154.896,04	-	11.154.896,04

Legge 297/1999 GPS DM28902

COOPERATIVA EDP LA TRACCIA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	498.750	-	-	-	-	-	498.750
Spese generali	299.250	-	-	-	-	-	299.250
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	85.500	-	85.500
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	798.000	-	-	-	85.500	-	883.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	798.000	-	-	-	85.500	-	883.500

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	124.687	-	-	-	-	-	124.687
Spese generali	74.812	-	-	-	-	-	74.812
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	199.499	-	-	-	-	-	199.499
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	199.499	-	-	-	-	-	199.499

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

COOPERATIVA EDP LA TRACCIA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

COOPERATIVA EDP LA TRACCIA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	478.800,00	-	-	42.750,00	-	521.550,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	319.200,00	-	-	42.750,00	-	361.950,00
- di cui CA fino a €	287.280,00	-	-	38.475,00	-	325.755,00
- di cui CO fino a €	31.920,00	-	-	4.275,00	-	36.195,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	798.000,00	-	-	85.500,00	-	883.500,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	69.824,65	-	-	-	-	69.824,65
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	129.674,36	-	-	-	-	129.674,36
- di cui CA fino a €	116.706,92	-	-	-	-	116.706,92
- di cui CO fino a €	12.967,44	-	-	-	-	12.967,44
TOTALE CS + CA + CO fino a €	199.499,01	-	-	-	-	199.499,01

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

COOPERATIVA EDP LA TRACCIA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	591.374,65	-	591.374,65
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	491.624,36	-	491.624,36
- di cui CA fino a €	442.461,92	-	442.461,92
- di cui CO fino a €	49.162,44	-	49.162,44
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.082.999,01	-	1.082.999,01

Legge 297/1999 GPS DM28902

SELEX ES SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.919.041	291.455	146.314	-	274.758	-	3.631.568
Spese generali	1.751.425	174.873	87.029	-	164.854	-	2.178.181
Attrezzature	14.250	7.600	3.800	-	23.750	-	49.400
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	61.750	-	-	-	341.500	-	403.250
Beni immateriali	4.750	950	950	-	-	-	6.650
Materiali	38.950	-	-	-	-	-	38.950
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	4.790.166	474.878	238.093	-	804.862	-	6.307.999
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	4.790.166	474.878	238.093	-	804.862	-	6.307.999

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	697.727	31.450	11.077	-	61.089	-	801.343
Spese generali	418.636	18.870	6.646	-	36.654	-	480.806
Attrezzature	9.500	1.900	2.850	-	-	-	14.250
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	95.000	-	-	-	59.250	-	154.250
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	45.600	-	-	-	38.000	-	83.600
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.266.463	52.220	20.573	-	194.993	-	1.534.249
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.266.463	52.220	20.573	-	194.993	-	1.534.249

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

SELEX ES SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

SELEX ES SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.874.099,60	261.182,90	119.046,50	402.431,00	-	3.656.760,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.916.066,40	213.695,10	119.046,50	402.431,00	-	2.651.239,00
- di cui CA fino a €	1.724.459,76	192.325,59	107.141,85	362.187,90	-	2.386.115,10
- di cui CO fino a €	191.606,64	21.369,51	11.904,65	40.243,10	-	265.123,90
TOTALE CS + CA + CO fino a €	4.790.166,00	474.878,00	238.093,00	804.862,00	-	6.307.999,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	443.262,05	15.666,00	5.143,25	48.748,25	-	512.819,55
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	823.200,96	36.554,00	15.429,76	146.244,76	-	1.021.429,48
- di cui CA fino a €	740.880,86	32.898,60	13.886,78	131.620,28	-	919.286,52
- di cui CO fino a €	82.320,10	3.655,40	1.542,98	14.624,48	-	102.142,96
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.266.463,01	52.220,00	20.573,01	194.993,01	-	1.534.249,03

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

SELEX ES SPA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	4.169.579,55	-	4.169.579,55
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	3.672.668,48	-	3.672.668,48
- di cui CA fino a €	3.305.401,62	-	3.305.401,62
- di cui CO fino a €	367.266,86	-	367.266,86
TOTALE CS + CA + CO fino a €	7.842.248,03	-	7.842.248,03

Legge 297/1999 GPS DM28902

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.049.512	-	-	-	-	-	1.049.512
Spese generali	629.707	-	-	-	-	-	629.707
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	104.500	-	104.500
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.679.219	-	-	-	104.500	-	1.783.719
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.679.219	-	-	-	104.500	-	1.783.719

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	278.706	-	-	-	-	-	278.706
Spese generali	167.224	-	-	-	-	-	167.224
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	445.930	-	-	-	-	-	445.930
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	445.930	-	-	-	-	-	445.930

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.007.531,40	-	-	52.250,00	-	1.059.781,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	671.687,60	-	-	52.250,00	-	723.937,60
- di cui CA fino a €	604.518,84	-	-	47.025,00	-	651.543,84
- di cui CO fino a €	67.168,76	-	-	5.225,00	-	72.393,76
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.679.219,00	-	-	104.500,00	-	1.783.719,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	156.075,50	-	-	-	-	156.075,50
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	289.854,50	-	-	-	-	289.854,50
- di cui CA fino a €	260.869,05	-	-	-	-	260.869,05
- di cui CO fino a €	28.985,45	-	-	-	-	28.985,45
TOTALE CS + CA + CO fino a €	445.930,00	-	-	-	-	445.930,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28902

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.215.856,90	-	1.215.856,90
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.013.792,10	-	1.013.792,10
- di cui CA fino a €	912.412,89	-	912.412,89
- di cui CO fino a €	101.379,21	-	101.379,21
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.229.649,00	-	2.229.649,00

15A07155

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 luglio 2015.

Individuazione degli immobili da consegnare all'Agenzia del demanio per le finalità dell'art. 33, comma 8-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
E DEL DEMANIO

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 23-*ter*, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135, recanti disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato;

Visto in particolare il comma 8-*quater* del citato art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che il Ministero della difesa, con uno o più decreti, da adottare sentita l'Agenzia del demanio, individua tutti i beni immobili assegnati all'Amministrazione della difesa non utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia, mediante il trasferimento/conferimento ad un fondo comune di investimento immobiliare;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), la quale all'art. 1, comma 374 prevede che il Ministero della difesa assicuri la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni per gli anni 2016 e 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010 con il quale sono stati individuati gli immobili in uso al Ministero della difesa da inserire in un programma di dismissioni da attuare secondo le procedure previste dall'art. 14-*bis* del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo coordinato e riprodotto all'art. 307, comma 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);

Visto il decreto direttoriale n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012 con il quale sono stati individuati alcuni immobili in uso al Ministero della difesa, non più utili ai fini istituzionali da riconsegnare all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 23-*ter*, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135;

Tenuto conto che al Dicastero della difesa, ai sensi dell'art. 33 comma 8-*quater* del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente;

Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione di ulteriori immobili da consegnare all'Agenzia del demanio, al fine di consentire nelle città di Milano e Piacenza lo sviluppo di omogenee attività di valorizzazione e dismissione riguardanti sia gli immobili non più utili al Ministero della difesa sia gli immobili già nelle disponibilità della citata Agenzia del demanio;

Considerato che l'art. 1, comma 376 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 consente al Ministero della difesa di assicurare le risorse previste dall'art. 1 comma 374 della medesima legge, anche mediante il versamento delle risorse attribuite al dicastero ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Sentita l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli immobili denominati rispettivamente «Ex Ospedale Militare» di Piacenza e «Comprensorio militare Baggio» di Milano, di proprietà dello Stato ed in uso all'Amministrazione della difesa, sono individuati quali non più utili ai fini istituzionali, da riconsegnare all'Agenzia del demanio per le finalità dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 23-*ter*, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135.

2. I citati immobili entrano pertanto a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dall'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Accertate difformità relative all'identificazione catastale e alla descrizione degli immobili di cui al precedente comma 1., esse non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili stessi.

3. I suddetti richiamati immobili, oggetto del presente decreto, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le finalità di cui alle norme in premessa.

Art. 2.

L'immobile denominato «Magazzini Baggio» via Olivieri n. 4 di Milano, individuato al n. 39 dell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010, facente parte del più ampio compendio immobiliare «Comprensorio militare Baggio» di Milano, è espunto dal citato decreto direttoriale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Il direttore: FALSAPERNA

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2015
Difesa, foglio n. 1705

15A07184

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2015.

Modifica dell'articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Fuori Convergenza».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dall'art. 1, comma 3, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che definisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;

Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2011, recante "Adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca" che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo ai sensi dell'art. 21 lettera *a)*, punto *vi)* del Regolamento (CE) n. 1198/2006, inerente la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 e la revisione di cui all'art. 18, comma 2, del citato Reg. (CE) n. 1198/2006;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011, con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai recante Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 2012, n. 73;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2013 recante "Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli articoli 21 e 23 del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni obiettivo Fuori Convergenza";

Considerato che, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2015, il decreto direttoriale 1° luglio 2015 recante "Approvazione delle graduatorie "arresto definitivo", previste dall'art. 4, comma 3 del decreto 14 ottobre 2013, riguardante le imbarcazioni da pesca operanti nelle aree Fuori convergenza", registrato alla Corte dei conti in data 22 luglio 2015;

Considerato che, in ottemperanza agli obblighi di utilizzo del SIPA previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del FEP 2007/2013, si è reso necessario procedere a un adeguamento delle procedure informatizzate in ambito SIAN sia al fine di calcolare gli importi eventualmente da decurtare ai sensi dell'art. 8, del decreto 14 ottobre 2013 citato, che al fine della predisposizione in automatico dei decreti di concessione del premio e di liquidazione;

Considerato che tale procedura di adeguamento è stata utilmente conclusa in data 31 agosto 2015;

Considerato che l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca prevede che sono ammissibili per una partecipazione del FEP le spese effettivamente pagate dai beneficiari entro il 31 dicembre 2015;

Rilevato che l'art. 4 del decreto 14 ottobre 2013 citato prevede, all'esito della pubblicazione della graduatoria e della notifica del decreto di concessione del premio ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, un termine di 15 giorni per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e un successivo termine di 4 mesi per procedere alla demolizione dell'unità, prorogabile di trenta giorni.

Rilevato che tale tempistica, a causa degli eventi imprevisti e imprevedibili sopra indicati, non appare più coerente con quella imposta per l'ammissibilità delle spese a valere sul FEP dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 citato;

Ritenuto pertanto di dover modificare il suddetto art. 4 al fine di renderne la disciplina compatibile con i vincoli imposti dalla normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2013 recante "Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli articoli 21 e 23 del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni obiettivo Fuori Convergenza è sostituito dal presente:

"Art. 4

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM. GG. e/o delle Matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante.

Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di commercio industria e artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio è erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa prefettizia antimafia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 5, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale graduatoria è articolata in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012.

4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che risultano iscritte in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di assicurare il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione della capacità di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo, in base al punteggio assegnato ai sensi del successivo art. 5, prima la graduatoria inerente il sistema circuizione e/o volante e successivamente quella inerente altri sistemi.

Successivamente, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, che dovrà provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente nonché comunicarne la data di avvenuta notifica al Ministero.

Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 7 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.

L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine del 10 dicembre 2015, il richiedente provvede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto termine determina la perdita del diritto al premio.

L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario"

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2015

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3430

15A07212

DECRETO 1° settembre 2015.

Modifica dell'articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di arresto definitivo, mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Obiettivo Convergenza».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dall'art. 1, comma 3, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che definisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;

Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2011, recante "Adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca" che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo ai sensi dell'art. 21 lettera *a)*, punto *vi)* del Regolamento (CE) n. 1198/2006, inerente la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 e la revisione di cui all'art. 18, comma 2, del citato Reg. (CE) n. 1198/2006;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011, con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai recante Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 2012, n. 73;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2013 recante "Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli articoli 21 e 23 del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni obiettivo Convergenza";

Considerato che avverso il suindicato decreto è stato promosso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 25 marzo 2014 e ricorso ad adiuvandum notificato in data 12 settembre 2014 con richiesta di annullamento, previa sospensiva;

Considerato che il parere del Consiglio di Stato, relativamente ai predetti gravami, è stato reso in data 26 giugno 2015 e ne ha dichiarato l'inammissibilità, con assorbimento dell'istanza di sospensiva;

Considerato che, all'esito della definizione del ricorso, è stata pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2015, il decreto direttoriale 1° luglio 2015 recante "Approvazione delle graduatorie "arresto definitivo", previste dall'art. 4, comma 3 del decreto 14 ottobre 2013, riguardante le imbarcazioni da pesca operanti nelle aree di convergenza", registrato alla Corte dei conti in data 22 luglio 2015;

Considerato che, in ottemperanza agli obblighi di utilizzo del SIPA previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del FEP 2007/2013, si è reso necessario procedere a un adeguamento delle procedure informatizzate in ambito SIAN sia al fine di calcolare gli importi eventualmente da decurtare ai sensi dell'art. 8, del decreto 14 ottobre 2013 citato, che al fine della predisposizione in automatico dei decreti di concessione del premio e di liquidazione;

Considerato che tale procedura di adeguamento è stata utilmente conclusa in data 31 agosto 2015;

Considerato che l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca prevede che sono ammissibili per una partecipazione del FEP le spese effettivamente pagate dai beneficiari entro il 31 dicembre 2015;

Rilevato che l'art. 4 del decreto 14 ottobre 2013 citato prevede, all'esito della pubblicazione della graduatoria e della notifica del decreto di concessione del premio ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, un termine di 15 giorni per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e un successivo termine di 4 mesi per procedere alla demolizione dell'unità, prorogabile di trenta giorni.

Rilevato che tale tempistica, a causa degli eventi imprevisti e imprevedibili sopra indicati, non appare più coerente con quella imposta per l'ammissibilità delle spese a valere sul FEP dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 citato;

Ritenuto pertanto di dover modificare il suddetto art. 4 al fine di renderne la disciplina compatibile con i vincoli imposti dalla normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2013 recante "Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli articoli 21 e 23 del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni obiettivo Convergenza è sostituito dal presente:

"Art. 4

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM. GG. e/o delle Matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante.

Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di commercio industria e artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio è erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa prefettizia antimafia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 5, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale graduatoria è articolata in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012.

4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che risultano iscritte in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di assicurare il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione della capacità di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo le seguenti priorità: sistema strascico e punteggio assegnato ai sensi del successivo art. 5. Terminate le graduatorie inerenti lo strascico, le eventuali risorse residue sono assegnate procedendo, secondo le stesse modalità, con le graduatorie inerenti il sistema circuizione e/o volante ed, infine, con quelle inerenti altri sistemi.

Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 7 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.

L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine del 10 dicembre 2015, il richiedente provvede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto termine determina la perdita del diritto al premio.

L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario".

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2015

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3431

15A07213

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2015.

Istituzione dello strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2014;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 che stabilisce che, limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione del finanziamento agevolato può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale del finanziamento concesso; che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero può procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, e, infine, che le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura definita con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, che, all'art. 2, comma 1, fissa, per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», nella misura del 2 per cento la trattenuta della quota delle risorse finanziarie da destinare allo strumento di garanzia e, all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, fissa nella misura del 2 per cento dell' anticipazione richiesta la quota del contributo a carico delle imprese che intendono avvalersi dello strumento di garanzia stesso;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2015, che eleva la quota del predetto contributo a carico delle imprese che intendono avvalersi dello strumento di garanzia dal 2 al 2,7 per cento, sulla base della metodologia definita dal soggetto gestore, Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l' «industria sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015, che introduce modifiche e integrazioni ad entrambi i suddetti decreti in data 15 ottobre 2014;

Visti, in particolare, gli articoli 13 dei predetti decreti ministeriali 15 ottobre 2014, che, al comma 2, prevedono che un importo non superiore al 60 per cento del finanziamento agevolato può essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, in due quote anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso, e che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione il Ministero dello sviluppo economico può istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e che le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento di garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo con una quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura definita con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, con il quale, all'art. 10, comma 5, viene fissata, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, la quota con la quale alimentare il predetto strumento di garanzia per gli interventi agevolativi di cui ai citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014;

Ritenuto di dover istituire un unico strumento di garanzia per gli interventi agevolativi di cui ai predetti decreti ministeriali 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014 tramite la costituzione di un unico fondo indisponibile;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

c) «Fondo crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) «strumento di garanzia» (o «strumento»): lo strumento di garanzia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2013 e di cui agli articoli 13, comma 2, dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014;

e) «imprese beneficiarie»: le imprese beneficiarie di una anticipazione a valere sul Fondo crescita sostenibile.

Art. 2.

Istituzione dello strumento di garanzia

1. È istituito lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo crescita sostenibile e il presente decreto ne disciplina le modalità di accesso e di funzionamento.

Art. 3.

Ambiti di applicazione dello strumento

1. Lo strumento opera tramite un unico fondo per tutti i bandi che utilizzano, per la concessione delle anticipazioni, le risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e che ne prevedono l'utilizzo, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, per effetto del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

2. Lo strumento non si applica agli interventi oggetto degli accordi di programma di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2015, tranne che il singolo accordo lo preveda espressamente in ragione della numerosità dei soggetti potenzialmente interessati.

3. Con successivi provvedimenti si provvede all'eventuale applicazione e disciplina dello strumento anche agli interventi che utilizzano risorse finanziarie comunitarie o cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti comunitari.

Art. 4.

Finanziamento dello strumento

1. Il fondo di cui all'art. 3, comma 1, è costituito da un accantonamento, di natura indisponibile ai fini della concessione di agevolazioni, sulla contabilità speciale n. 1201, ovvero, nei casi di cui all'art. 3, comma 2, sulla contabilità speciale n. 1726, alimentato da:

a) una quota delle risorse finanziarie stanziate per ciascun bando emanato dal Ministero a valere sul Fondo crescita sostenibile, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle risorse stesse;

b) una quota dell'importo dell'anticipazione riconosciuta a ciascuna impresa beneficiaria, nella misura stabilita, per ciascun intervento agevolativo attivato a valere sul Fondo crescita sostenibile, da appositi decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico tenuto conto del livello di rischiosità connesso all'insieme dei potenziali finanziamenti da garantire.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera *b)*, sono detratte dal Ministero all'atto dell'erogazione dell'anticipazione.

3. Il soggetto gestore annota le movimentazioni connesse alla gestione delle garanzie rilasciate dallo strumento, dandone periodica informazione al Ministero.

Art. 5.

Caratteristiche della garanzia

1. La garanzia dello strumento è concessa in favore delle imprese beneficiarie che ne fanno richiesta, al fine di rendere loro più agevole l'accesso alla quota di agevolazione erogata in anticipazione.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre il 100 per cento dell'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipazione all'impresa beneficiaria.

3. La garanzia ha effetto dalla data di erogazione dell'anticipazione e cessa la sua efficacia alla data di certificazione, con esito positivo, da parte del soggetto gestore, della compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo dell'anticipazione erogata e all'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca.

4. La garanzia interviene in via sussidiaria, qualora le procedure di recupero delle somme erogate in anticipazione effettuate dal soggetto gestore non abbiano avuto esito positivo, ovvero venga accertata l'irrecuperabilità del credito.

Art. 6.

Somme non recuperate

1. Il Ministero, sulla base della comunicazione del soggetto gestore con la quale, in esito alle attività di cui all'art. 5, comma 4, sono quantificate le somme non recuperate, provvede a far rientrare tali somme nella disponibilità delle risorse utilizzate per la concessione delle agevolazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2015

Il direttore generale: SAPPINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3390

15A07244

DECRETO 9 settembre 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Tre Stelle S.r.l., in Imola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 2015 con il quale le società M. Estate SpA, Mercatone Uno Services SpA, M. Business Srl, Mercatone Uno Finance Srl, Mercatone Uno Logistics Srl e M. Uno Trading sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 347/03 e sono nominati commissari straordinari il dott. Ermanno Sgaravato, l'avv. Stefano Coen ed il prof. Vincenzo Tassinari;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nelle procedure sopra citate;

Vista l'istanza al Tribunale di Bologna, in data 3 luglio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs 270/99, la conversione in amministrazione straordinaria del fallimento della società Tre Stelle S.r.l., partecipata per l'88,11% dal socio Mercatone Uno Services S.p.A. controllato a sua volta al 100% dalla M. Estate S.p.A.;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 25-28 agosto 2015 con il quale si converte il fallimento della società Tre Stelle S.r.l. in procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'articolo 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Tre Stelle S.r.l., con sede in Imola (BO) - C.F. 02091510368 e P.IVA 01719241208, sono nominati commissari straordinari il dott. Ermanno Sgaravato, l'avv. Stefano Coen ed il prof. Vincenzo Tassinari ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 6 maggio 2015 citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A07152

DECRETO 9 settembre 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società M. Settantacinque S.r.l., in Imola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 2015 con il quale le società M. Estate SpA, Mercatone Uno Services SpA, M. Business Srl, Mercatone Uno Finance Srl, Mercatone Uno Logistics Srl e M. Uno Trading sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 347/03 e sono nominati commissari

straordinari il dott. Ermanno Sgaravato, l'avv. Stefano Coen ed il prof. Vincenzo Tassinari;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nelle procedure sopra citate;

Vista l'istanza al Tribunale di Bologna, in data 3 luglio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, ai sensi dell'art. 84 decreto legislativo 270/99, la conversione in amministrazione straordinaria del fallimento della società M. Settantacinque S.r.l., controllata direttamente da Mercatone Uno Services SpA;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 25-28 agosto 2015 con il quale si converte il fallimento della società M. Settantacinque Srl in procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società M. Settantacinque S.r.l., con sede in Imola (Bologna) - C.F. e P. IVA 02117830188, sono nominati commissari straordinari il dott. Ermanno Sgaravato, l'avv. Stefano Coen ed il prof. Vincenzo Tassinari, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 6 maggio 2015 citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A07153

DECRETO 9 settembre 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società M. Settantatre S.r.l., in Imola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 2015 con il quale le società M. Estate SpA, Mercatone Uno Services SpA, M. Business Srl, Mercatone Uno Finance Srl, Mercatone Uno Logistics Srl e M. Uno Trading sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 347/03 e sono nominati commissari straordinari il dott. Ermanno Sgaravato, l'avv. Stefano Coen ed il prof. Vincenzo Tassinari;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nelle procedure sopra citate;

Vista l'istanza al Tribunale di Bologna, in data 3 luglio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, ai sensi dell'art. 84 decreto legislativo 270/99, la conversione in amministrazione straordinaria del fallimento della società M. Settantatre S.r.l., controllata direttamente da Mercatone Uno Services SpA;

Visto il decreto del Tribunale di Bologna in data 25-28 agosto 2015 con il quale si converte il fallimento della società M. Settantatre S.r.l. in procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società M. Settantatre S.r.l., con sede in Imola (Bologna) - C.F. e P. IVA 02203541202, sono nominati commissari straordinari il dott. Ermanno Sgaravato, l'avv. Stefano Coen ed il prof. Vincenzo Tassinari ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 6 maggio 2015 citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A07154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2015.

Trasferimento della sede del Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Chioggia presso l'Ufficio Provinciale di Venezia – Territorio.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'art. 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possano essere trasferite presso gli Uffici provinciali da cui dipendono per competenza;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari, laddove è stata considerata l'opportunità di individuare specifiche strutture organizzative competenti in materia di pubblicità immobiliare;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Considerato che, in attuazione del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, è stato istituito presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, ora Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate, ad eccezione di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, il Reparto servizi di pubblicità immobiliare e che, pertanto, ciascuna Sezione staccata di pubblicità immobiliare costituisce ora un Reparto servizi di pubblicità immobiliare;

Considerato che il Reparto servizi di pubblicità immobiliare di Chioggia non è operante in città sede circondariale di tribunale;

Considerata l'opportunità, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, di trasferire il Reparto servizi di pubblicità immobiliare operante nella sede di Chioggia presso l'Ufficio provinciale di Venezia - Territorio;

Dispongono:

Art. 1.

1. A decorrere dal 30 novembre 2015, la sede del Reparto servizi di pubblicità immobiliare di Chioggia è trasferita presso l'Ufficio provinciale di Venezia - Territorio, da cui dipende per competenza.

2. Permane la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 per il Reparto servizi di pubblicità immobiliare di Chioggia.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2015

Il direttore
dell'Agenzia delle Entrate
ORLANDI

Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MURA

15A07222

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 settembre 2015.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Cystadane». (Determina n. 1184/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonchè della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 14 dicembre 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «CYSTADANE»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 16 luglio 2015 ;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale CYSTADANE, nel periodo gennaio 2014-dicembre 2014, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco. (all. 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamentidovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità………..».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Orphan Europe SRL
Specialità medicinale: CYSTADANE
(gennaio2014-dicembre2014)

	Importo Totale	Importo rata
Abruzzo	€ 1.140	€ 570
Basilicata	€ 3.515	€ 1.758
Calabria	€ 14.910	€ 7.455
Campania	€ 16.947	€ 8.474
Emilia Romagna	€ 11.977	€ 5.988
Friuli V. Giulia	€ 0	€ 0
Lazio	€ 11.250	€ 5.625
Liguria	€ 6.449	€ 3.225
Lombardia	€ 14.183	€ 7.092
Marche	€ 12.389	€ 6.195
Molise	€ 824	€ 412
Piemonte	€ 20.050	€ 10.025
Pr. Aut. Bolzano	€ 0	€ 0
Pr. Aut. Trento	€ 1.479	€ 739
Puglia	€ 31.955	€ 15.977
Sardegna	€ 3.661	€ 1.830
Sicilia	€ 36.125	€ 18.062
Toscana	€ 32.294	€ 16.147
Umbria	€ 3.661	€ 1.830
Valle d'Aosta	€ 242	€ 121
Veneto	€ 19.396	€ 9.698
Italia	€ 242.447	€ 121.224

AIFA
Ufficio HTA nel settore farmaceutico

15A07187

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fedra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1178/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «FARMED S.R.L.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Fedra;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMED S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice - A.I.C. n. 043769013;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FEDRA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C. n. 043769013 (in base 10) 19RR5P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FEDRA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07189

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasminelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1180/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale YASMINELLE;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 040020024;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMINELLE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL – A.I.C. n. 040020024 (in base 10) 165B1S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale YASMINELLE è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07190

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Jaydess», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1182/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Bayer S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale JAYDESS;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 042522019 e codice AIC n. 042522021;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale JAYDESS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "13,5 mg sistema a rilascio intrauterino" 1 blister PTEG/PE - AIC n. 042522019 (in base 10) 18KPF3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: "13,5 mg sistema a rilascio intrauterino" 5×1 blister PTEG/PE - AIC n. 042522021 (in base 10) 18KPF5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Jaydess è la seguente:

per la confezione codice AIC n. 042522019: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

per la confezione codice AIC n. 042522021: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (USPL)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07191

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levitra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1183/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale LEVITRA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043819010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Levitra nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "20 mg compresse rivestite da film" 4 compresse in blister uso orale - AIC n. 043819010 (in base 10) 19T802 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Levitra è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07192

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pafinur».

Estratto determina V&A/1618 del 1° settembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.6.a; C.I.13) relativamente al medicinale: PAFINUR.

Numero procedura europea: ES/H/0134/002/II/017/G.

Titolare AIC: Biohorm Sociedad Anonima.

È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2, del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo (estensione all'uso della Rupatadina nei bambini da 2 ad 11 anni nonché l'impiego nell'orticaria) relativamente al medicinale «Pafinur», nelle forme e confezioni:

037888094 - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in PET DA 120 ml con siringa graduata e chiusura a prova di bambino.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione della procedura europea ES/H/0134/002/II/017/G per il medicinale «Pafinur» ha rispettato tutte le misure inserite nel Piano di Indagine Pediatrica approvato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 e 28(3) del regolamento pediatrico, i risultati ottenuti dagli studi pediatrici DC01/RUP/2/09 e DC02/RUP/III/09 sono stati condotti in accordo al PIP EMEA-000582-PIP01-09 approvato l'8 marzo 2010 (Decisione P/29/2010), di seguito modificata con la Decisione EMA P/0043/2014, del 26 febbraio 2014.

Condizioni di rimborsabilità

Le condizioni di rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica sono state definite in sede di contrattazione secondo la procedura vigente.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07068

Presa d'atto della rinuncia volontaria della Beach Course Italia S.r.l, in Genova, alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni di medicinali per uso umano.

Con determinazione n. 7 del 7 settembre 2015 si è preso atto della rinuncia volontaria, da parte del titolare Beach Course Italia S.r.l., con sede legale in Genova, via Cesarea, 11/10, all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC delle confezioni dei medicinali indicati nella tabella allegata alla determinazione è da considerarsi revocato e le relative confezioni non potranno essere distribuite e/o commercializzate.

Per opportuna conoscenza, si comunica che con la determinazione n. 7/2015 del 7 settembre 2015 si è preso atto della rinuncia volontaria del titolare Beach Course Italia S.r.l., con sede legale in Genova, via Cesarea, 11/10, alle autorizzazioni all'importazione parallela delle confezioni dei medicinali di seguito riportati.

Per effetto della presente determinazione, il codice AIC dei medicinali indicati nella tabella di seguito riportata, sono da considerarsi revocati e le relative confezioni non potranno essere distribuite e/o commercializzate.

DENOMINAZIONE MEDICINALE	COD AIC	COD. CONF.	DESCRIZIONE CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE	SIS	PAESE DI PROVENIENZA
ATARAX	041413	016	"25compresse rivestite con film" compresse divisibili	Beach Course Italia S.r.l.	3622	PORTOGALLO
AUGMENTIN	041369	012	"875 mg/125 mg compresse rivestite con film" 12 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	SPAGNA
AUGMENTIN	041369	024	"875 mg/125 mg compresse rivestite con film" 12 bustine	Beach Course Italia S.r.l.	3622	SPAGNA
BENADON	042267	017	"300 mg compresse gastroresistenti" 10 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	SPAGNA
BETADINE	041676	014	"10% soluzione cutanea" flacone 125 ml	Beach Course Italia S.r.l.	3622	FRANCIA
DAFLON	041829	019	"500 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	SPAGNA
EFFERALGAN	041830	011	"330 mg compresse effervescenti con vitamina C" 20 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	SPAGNA

EFFERALGAN	041830	023	"500 mg compresse effervescenti"16 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	FRANCIA
EFFERALGAN	041830	035	"Adulti 1000 mg compresse effervescenti" 16 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	FRANCIA
FEDRA	04252	016	"0,075mg + 0,02 mg compresse rivestite" 21 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	BELGIO
GENTALYN BETA	041620	016	"0,1% + 0,1% crema tubo 30 g	Beach Course Italia S.r.l.	3622	PORTOGALLO
HARMONET	04141	013	"0,075mg compresse rivestite" 21 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	PORTOGALLO
MAALOX	041584	018	"Plus compresse masticabili" 30 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	GRECIA
MERCILON	041730	019	"0,15 mg +0,02mg compresse" 21 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	PORTOGALLO
NASONEX	041681	014	"Spray nasale 0,05%" 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo	Beach Course Italia S.r.l.	3622	GRECIA
NUROFEN FEBBRE E DOLORE	042530	016	"Bambini 100mg/5ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero" flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale	Beach Course Italia S.r.l.	3622	FRANCIA
PEVARYL	041685	013	"1% crema" tubo da 30 g	Beach Course Italia S.r.l.	3622	GRECIA
SIRDALUD	042485	019	"2 mg compresse" 20 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	SPAGNA

TOBRADEX	041684	010	"0,3% + 0,1% collirio, sospensione" flacone contagocce 5 ml	Beach Course Italia S.r.l.	3622	GRECIA
TOBRAL	041831	013	"0,3% collirio, soluzione" flacone 5 ml	Beach Course Italia S.r.l.	3622	SPAGNA
TRANSACT LAT	041418	017	40 mg cerotti medicati" 10 cerotti	Beach Course Italia S.r.l.	3622	PORTOGALLO
TRENTAL	041612	019	400 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	REPUBBLICA CECA
YASMIN	041420	011	"0,03 mg/3mg compresse rivestite con film" in blister polivinile cloruro/Al	Beach Course Italia S.r.l.	3622	PORTOGALLO
YASMINELLE	042524	013	3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/Al	Beach Course Italia S.r.l.	3622	PORTOGALLO
ZIRTEC	042519	013	10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	Beach Course Italia S.r.l.	3622	POLONIA

15A07076

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pugritex».

Con la determinazione n. aRM-189/2015-2129 dell'8 settembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pharmacare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PUGRITEX

Confezione: 038225025

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE

Medicinale: PUGRITEX

Confezione: 038225013

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07077

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Borico Nova Argentia».

Con la determinazione n. aRM-188/2015-2745 dell'8 settembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO BORICO NOVA ARGENTIA

Confezione: 030592012

Descrizione: «3% unguento» tubo 30 g

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07078

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leicester».

Con la determinazione n. aRM-187/2015-533 dell'8 settembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Polifarma S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEICESTER

Confezione: 029312030

Descrizione: «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule

Medicinale: LEICESTER

Confezione: 029312028

Descrizione: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule

Medicinale: LEICESTER

Confezione: 029312016

Descrizione: «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07079

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prozac», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 198/2015 del 1° settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento FR/H/0242/001-003/R/003 del medicinale PROZAC, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: PROZAC.

Confezioni:

025970 029 «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro ambrato da 60 ml

025970 043 «20 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/AL

025970 056 «20 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL

Titolare AIC: Eli Lilly Italia S.p.a.

Procedura Mutuo Riconoscimento FR/H/0242/001-003/R/003.

Con scadenza il 2 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07080

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Emanera», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 197/2015 del 1° settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento SI/H/0108/001-002/R/001 del medicinale EMANERA, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: EMANERA.

Codice AIC: 040198.

Dosaggio/Forma Farmaceutica:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti»;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti».

Titolare AIC: KRKA D.D. Novo Mesto.

Procedura Mutuo Riconoscimento SI/H/0108/001-002/R/001.

Con scadenza il 25 ottobre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07081

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Adamibi», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 196/2015 del 1° settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento FR/H/0444/001/R/001 del medicinale ADAMIBI, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: ADAMIBI.

Confezioni:

041795 016 «1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 2 flaconcini in vetro multidose;

041795 016 «1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini in vetro multidose.

Titolare AIC: Gipharma S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento FR/H/0444/001/R/001.

Con scadenza il 28 luglio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07082

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Escitalopram Teva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 195/2015 del 1° settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata HU/H/0179/001-004/R/001 del medicinale ESCITALOPRAM TEVA, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: ESCITALOPRAM TEVA.

Codice AIC: 042116.

Dosaggio/Forma Farmaceutica:

«5 mg compresse rivestite con film»;

«10 mg compresse rivestite con film»;

«15 mg compresse rivestite con film»;

«20 mg compresse rivestite con film».

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Procedura Decentrata HU/H/0179/001-004/R/001.

Con scadenza il 6 aprile 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino fino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07083

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Actavis».

Estratto determina n. 1179/2015 del 14 settembre 2015

Medicinale: PANTOPRAZOLO ACTAVIS.

Importatore: PRICETAG S.p.a. con sede legale in Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia.

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043883014 (in base 10) 19V6J6 (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043883026 (in base 10) 19V6JL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg di pantoprazolo (equivalente a pantoprazolo sodico sesquidrato 22,58 *mg)*;

40 mg di pantoprazolo (equivalente a pantoprazolo sodico sesquidrato 45,16 *mg)*.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

mannitolo;

sodio carbonato anidro;

sodio amido glicolato (tipo *A)*;

copolimero basico di metacrilato di butile (Eudragit E *PO)*;

calcio stearato.

Rivestimento intermedio:

Opadry bianco OY-D-7233; composto da:

ipromellosa;

titanio diossido E171;

talco;

macrogol 400;

sodio lauril solfato.

Rivestimento enterico:

Kollicoat MAE 30 DP, giallo; composto da:

acido metacrilico-etilacrilato 1:1 copolimero dispersione 30%;

propilenglicole;

ferro ossido giallo (E 172);

titanio diossido (E 171);

talco.

Indicazioni terapeutiche:

20 mg

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre.

Sintomi da reflusso gastroesofageo.

Trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso.

Adulti: Prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

40 mg

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre.

Esofagite da reflusso.

Adulti:

Eradicazione dell'Helicobacter pylor (H. pylori) in combinazione con un'appropriata terapia antibiotica in pazienti con ulcere associate a H. Pylori;

Ulcera gastrica e duodenale;

Sindrome di Zollinger-Ellison ed altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione acida.

Officine: FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.a., via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; FALORNI s.r.l. via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043883014 (in base 10) 19V6J6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 2,83.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 5,30.

«40 mg compresse gastroresistenti 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043883026 (in base 10) 19V6JL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,11.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,59.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTOPRAZOLO ACTAVIS 20 mg compresse gastroresistenti 14 compresse in blister AL/AL e «40 mg compresse gastroresistenti 14 compresse in blister AL/AL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso il quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sul medicinale importato.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07188

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione del progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Lequile.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con delibera n. 48 del 29.07.2015, ha approvato il Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Lequile in ottemperanza alla Sentenza TSAP n. 127/09.

Il progetto di Piano stralcio di assetto idrogeologico, così come approvato, è consultabile presso il sito dell'Autorità www.adb.puglia.it.

15A07210

Approvazione delle nuove perimetrazioni che riguardano i territori comunali di Carovigno, Castrignano del Capo e Toritto.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero l'08/09/2015 e riguardano i territori comunali di Carovigno, Castrignano del Capo e Toritto. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità www.adb.puglia.it.

15A07211

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento

In data 28 maggio 2015 il Consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera n. 4.5.2015, ha approvato il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 15965 del 30 luglio 2015 ha approvato il suddetto Regolamento dopo il previsto controllo di legittimità e di merito.

Con comunicazioni rispettivamente di data 13 luglio 2015 (prot. 56575) e 27 agosto 2015 (prot. 49607) il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – confermavano di non avere alcuna osservazione da formulare in relazione al suddetto Regolamento.

L'Ente ha pubblicato il regolamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.ogs.trieste.it, sottosezioni "Disposizioni generali" - "Atti generali".

15A07216

Approvazione del nuovo regolamento del personale

In data 18 novembre 2013 il Consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera n. 9.10.2013, ha approvato il nuovo Regolamento del personale. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 6509 del 26 marzo 2015 ha approvato il suddetto Regolamento dopo il previsto controllo di legittimità e di merito.

Con comunicazioni rispettivamente di data 5 novembre 2014 (prot. 86333) e 27 agosto 2015 (prot. 49602) il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – confermavano di non avere alcuna osservazione da formulare in relazione al suddetto Regolamento.

L'Ente ha pubblicato il Regolamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.ogs.trieste.it, sottosezioni "Disposizioni generali" - "Atti generali".

15A07217

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell' anno precedente	di due anni precedenti
2014	**Agosto**	107,5	-0,1	1,0
	Settembre	107,1	-0,1	0,7
	Ottobre	107,2	0,1	0,8
	Novembre	107,0	0,2	0,8
	Dicembre	107,0	-0,1	0,5
	Media	*107,2*		
2015	**Gennaio**	106,5	-0,7	-0,2
	Febbraio	106,8	-0,4	0,1
	Marzo	107,0	-0,2	0,1
	Aprile	107,1	-0,3	0,2
	Maggio	107,2	-0,1	0,3
	Giugno	107,3	-0,1	0,2
	Luglio	107,2	-0,1	0,0
	Agosto	107,4	-0,1	-0,2

15A07215

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Saarbruecken (Germania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Michael Haan, Console onorario in Saarbruecken (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

b) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Francoforte;

c) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Francoforte della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Francoforte e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Francoforte dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

e) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Francoforte;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A07164

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Santorini (Grecia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Pagona Maria Rekaiti, Agente consolare onorario in Santorini (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ufficio consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ufficio consolare dell'Ambasciata d' Italia in Atene;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione ad esso delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione materiale al Consolato di I categoria dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ufficio consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ufficio consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A07165

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1146
Yen	133,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,026
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,73035
Fiorino ungherese	314,03
Zloty polacco	4,2298
Nuovo leu romeno	4,4343
Corona svedese	9,4197
Franco svizzero	1,0871
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2645
Kuna croata	7,5565
Rublo russo	76,1067
Lira turca	3,3717
Dollaro australiano	1,6062
Real brasiliano	4,2798
Dollaro canadese	1,4802
Yuan cinese	7,0954
Dollaro di Hong Kong	8,6382
Rupia indonesiana	15948,73
Shekel israeliano	4,3855
Rupia indiana	74,5187
Won sudcoreano	1339,65
Peso messicano	18,8887
Ringgit malese	4,8327
Dollaro neozelandese	1,7801
Peso filippino	52,366
Dollaro di Singapore	1,5901
Baht tailandese	40,253
Rand sudafricano	15,5102

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07282

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1162
Yen	133,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,047
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,72440
Fiorino ungherese	314,22
Zloty polacco	4,2268
Nuovo leu romeno	4,4263
Corona svedese	9,4188
Franco svizzero	1,0920
Corona norvegese	9,2245
Kuna croata	7,5605
Rublo russo	76,0808
Lira turca	3,3633
Dollaro australiano	1,5976
Real brasiliano	4,2346
Dollaro canadese	1,4757
Yuan cinese	7,1075
Dollaro di Hong Kong	8,6514
Rupia indonesiana	15934,91
Shekel israeliano	4,3763
Rupia indiana	74,2300
Won sudcoreano	1334,07
Peso messicano	18,8117
Ringgit malese	4,8435
Dollaro neozelandese	1,7747
Peso filippino	52,335
Dollaro di Singapore	1,5847
Baht tailandese	40,285
Rand sudafricano	15,4210

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07283

Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1139
Yen	134,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,057
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,72510
Fiorino ungherese	313,17
Zloty polacco	4,2067
Nuovo leu romeno	4,4174
Corona svedese	9,4024
Franco svizzero	1,0893
Corona norvegese	9,2000
Kuna croata	7,5510
Rublo russo	75,7811
Lira turca	3,3633
Dollaro australiano	1,5860
Real brasiliano	4,2340
Dollaro canadese	1,4757
Yuan cinese	7,1047
Dollaro di Hong Kong	8,6334
Rupia indonesiana	15869,33
Shekel israeliano	4,3240
Rupia indiana	73,9755
Won sudcoreano	1325,47
Peso messicano	18,6895
Ringgit malese	4,8043
Dollaro neozelandese	1,7461
Peso filippino	52,258
Dollaro di Singapore	1,5782
Baht tailandese	40,193
Rand sudafricano	15,2276

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07284

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1185
Yen	135,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,038
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,7266
Fiorino ungherese	314,51
Zloty polacco	4,2125
Nuovo leu romeno	4,4228
Corona svedese	9,4001
Franco svizzero	1,0923
Corona norvegese	9,1760
Kuna croata	7,5520
Rublo russo	76,3445
Lira turca	3,4067
Dollaro australiano	1,5831
Real brasiliano	4,3489
Dollaro canadese	1,4822
Yuan cinese	7,1329
Dollaro di Hong Kong	8,6685
Rupia indonesiana	15992,53
Shekel israeliano	4,3675
Rupia indiana	74,3061
Won sudcoreano	1327,10
Peso messicano	18,9163
Ringgit malese	4,8238
Dollaro neozelandese	1,7775
Peso filippino	52,388
Dollaro di Singapore	1,5837
Baht tailandese	40,3870
Rand sudafricano	15,4986

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07285

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1268
Yen	136,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,074
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,73060
Fiorino ungherese	314,74
Zloty polacco	4,2080
Nuovo leu romeno	4,4189
Corona svedese	9,3709
Franco svizzero	1,1031
Corona norvegese	9,2710
Kuna croata	7,5500
Rublo russo	76,6060
Lira turca	3,4302
Dollaro australiano	1,5955
Real brasiliano	4,3272
Dollaro canadese	1,4945
Yuan cinese	7,1832
Dollaro di Hong Kong	8,7327
Rupia indonesiana	16114,26
Shekel israeliano	4,3532
Rupia indiana	74,8967
Won sudcoreano	1333,25
Peso messicano	18,8722
Ringgit malese	4,8642
Dollaro neozelandese	1,7914
Peso filippino	52,755
Dollaro di Singapore	1,5948
Baht tailandese	40,734
Rand sudafricano	15,2887

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07286

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1305
Yen	136,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,116
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,73340
Fiorino ungherese	313,33
Zloty polacco	4,2097
Nuovo leu romeno	4,4175
Corona svedese	9,3350
Franco svizzero	1,0979
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2570
Kuna croata	7,5470
Rublo russo	76,4851
Lira turca	3,4695
Dollaro australiano	1,5874
Real brasiliano	4,3678
Dollaro canadese	1,4983
Yuan cinese	7,2008
Dollaro di Hong Kong	8,7615
Rupia indonesiana	16212,39
Shekel israeliano	4,3950
Rupia indiana	75,0220
Won sudcoreano	1335,76
Peso messicano	18,9743
Ringgit malese	4,8666
Dollaro neozelandese	1,7905
Peso filippino	52,889
Dollaro di Singapore	1,5919
Baht tailandese	40,743
Rand sudafricano	15,3545

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07289

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1320
Yen	135,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,088
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,7346
Fiorino ungherese	312,48
Zloty polacco	4,2011
Nuovo leu romeno	4,4207
Corona svedese	9,3277
Franco svizzero	1,0971
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2565
Kuna croata	7,5623
Rublo russo	75,4818
Lira turca	3,4298
Dollaro australiano	1,5885
Real brasiliano	4,3486
Dollaro canadese	1,4984
Yuan cinese	7,2107
Dollaro di Hong Kong	8,7731
Rupia indonesiana	16325,95
Shekel israeliano	4,3831
Rupia indiana	75,1238
Won sudcoreano	1335,54
Peso messicano	18,9457
Ringgit malese	4,8587
Dollaro neozelandese	1,7877
Peso filippino	52,887
Dollaro di Singapore	1,5849
Baht tailandese	40,6950
Rand sudafricano	15,2568

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07290

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1228
Yen	135,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,065
Corona danese	7,4610
Lira Sterlina	0,72665
Fiorino ungherese	311,82
Zloty polacco	4,1970
Nuovo leu romeno	4,4265
Corona svedese	9,3251
Franco svizzero	1,0943
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2385
Kuna croata	7,5740
Rublo russo	73,8232
Lira turca	3,3706
Dollaro australiano	1,5677
Real brasiliano	4,3134
Dollaro canadese	1,4877
Yuan cinese	7,1531
Dollaro di Hong Kong	8,7021
Rupia indonesiana	16204,00
Shekel israeliano	4,3565
Rupia indiana	74,6213
Won sudcoreano	1319,08
Peso messicano	18,6879
Ringgit malese	4,7531
Dollaro neozelandese	1,7701
Peso filippino	52,356
Dollaro di Singapore	1,5726
Baht tailandese	40,387
Rand sudafricano	15,0000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07291

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1312
Yen	136,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,112
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,72865
Fiorino ungherese	310,99
Zloty polacco	4,2036
Nuovo leu romeno	4,4253
Corona svedese	9,3317
Franco svizzero	1,0950
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2165
Kuna croata	7,6075
Rublo russo	74,5206
Lira turca	3,4138
Dollaro australiano	1,5776
Real brasiliano	4,3696
Dollaro canadese	1,4925
Yuan cinese	7,2016
Dollaro di Hong Kong	8,7670
Rupia indonesiana	16379,05
Shekel israeliano	4,3896
Rupia indiana	74,9420
Won sudcoreano	1315,48
Peso messicano	18,7496
Ringgit malese	4,7771
Dollaro neozelandese	1,7821
Peso filippino	52,548
Dollaro di Singapore	1,5818
Baht tailandese	40,437
Rand sudafricano	15,1419

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07292

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1419
Yen	136,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,071
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,72980
Fiorino ungherese	309,81
Zloty polacco	4,2030
Nuovo leu romeno	4,4187
Corona svedese	9,3248
Franco svizzero	1,0913
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2370
Kuna croata	7,6305
Rublo russo	75,1599
Lira turca	3,4253
Dollaro australiano	1,5709
Real brasiliano	4,4370
Dollaro canadese	1,4876
Yuan cinese	7,2674
Dollaro di Hong Kong	8,8498
Rupia indonesiana	16399,84
Shekel israeliano	4,4277
Rupia indiana	74,9929
Won sudcoreano	1329,00
Peso messicano	18,7957
Ringgit malese	4,8053
Dollaro neozelandese	1,7703
Peso filippino	52,878
Dollaro di Singapore	1,5886
Baht tailandese	40,596
Rand sudafricano	15,0962

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A07293

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'aliquota demaniale, in San Francesco al Campo.

Con decreto interdirettoriale n. 238/3/5/2015 datato 9 luglio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile denominato «Poligono Esperienze per l'Armamento di Ciriè», sita nel comune di San Francesco al Campo (Torino), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 2 particella n. 253, per una superficie complessiva di mq 13.243, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A07172

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area, in Pontebba.

Con decreto interdirettoriale n. 241/3/5/2015 datato 9 luglio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, di parte degli ex sbarramenti difensivi denominati «Passo Pramollo», «Tratte» e «Case Marco» e del terreno demaniale dove sorgeva la cabina di trasformazione costituente l'ex sbarramento difensivo denominato «Ponte del Cristo», siti nel Comune di Pontebba (UD), riportati nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 16 particelle n. 886/6, 886/8 e 1297/3, foglio n. 17 particella n. 886/7, foglio n. 16 particelle n. 206 e 207, foglio n. 7 particelle n. 1298/2 e 1390/2 e al foglio n. 21 particelle n. 1243/3, 1248/2, 1425/2, 1299/10, 1299/11 e 1299/12, per una superficie complessiva di mq. 36.962, intestati al Demanio dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A07173

Dismissione definitiva, previa sclassifica di alcune particelle demaniali, in San Daniele del Friuli.

Con decreto interdirettoriale n. 239/3/5/2015 datato 9 luglio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, delle particelle demaniali facenti parte delle ex opere difensive denominate «Sompcornino» e «Case Ceschia», site nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 1 particelle n. 37 e 136, foglio n. 2 particella n. 58, foglio n. 3 particella n. 248 e al foglio n. 4 particelle n. 63, 369 e 370, per una superficie complessiva di mq. 3.945, intestate al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A07174

Dismissione definitiva, previa sclassifica di alcune aree in Travesio.

Con decreto interdirettoriale n. 236/3/5/2015 datato 2 luglio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex fabbricato alloggi ad uso servizi del consegnatario» dell'ex deposito munizioni di Usago (PN), sito nel Comune di Travesio (PN), riportato nel catasto dei Comune censuario medesimo al foglio n. 15 particelle n. 1591 e 1671, per una superficie coperta e scoperta di mq. 1.170, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A07175

Dismissione definitiva, previa sclassifica di un'area in Napoli.

Con decreto interdirettoriale n. 240/3/5/2015 datato 9 luglio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Centro Nodale d'Area», sito nel Comune di Napoli (NA) in località «Doganella», riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 59 particella n. 344, per una superficie complessiva di mq. 7.190, intestato al Demanio pubblico militare.

15A07176

Concessione della medaglia di bronzo al valore di Marina.

Con decreto presidenziale n. 86, del 29 luglio 2015, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore di Marina al Sottocapo di 2^ classe specialista del sistema di combattimento Giovanni Agolino, nato l'11 aprile 1984 a Scicli (RG), con la seguente motivazione: «Graduato operatore recupero naufraghi, con straordinario senso del dovere, sprezzo del pericolo ed encomiabile coraggio, si calava dall'elicottero sul quale era impiegato per soccorrere e trarre in salvo numerosi migranti naufragati e, nuotando fra i resti dell'imbarcazione ed i corpi delle vittime, si prodigava con tutte le proprie energie fino al completamento dell'operazione. Bella figura di militare che, con il suo straordinario gesto, contribuiva, nel solco delle più nobili tradizioni della Forza Armata, a esaltare il prestigio delle Forze Aeree della Marina e dell'Istituzione tutta». — Canale di Sicilia, 11 ottobre 2013.

15A07214

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti

Estratto del D.D. 24 settembre 2015 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 maggio 2015, pubblicato il 1° giugno 2015, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Borsellino Matteo:

notaio residente nel Comune di Ribera (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Sciacca (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capaldo Romana:

notaio residente nel Comune di Calitri (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Avellino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Benigni Roberta:

notaio residente nel Comune di Chiusano di San Domenico (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Solofra (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tatarano Maria Chiara:

notaio residente nel Comune di Altamura (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Modugno (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Larocca Assunta:

notaio residente nel Comune di Noci (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Monopoli (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mannatrizio Vincenzo:

notaio residente nel Comune di Brindisi (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Putignano (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capotorto Maria:

notaio residente nel Comune di Bari (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Rutigliano (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ranieri Gaetano:

notaio residente nel Comune di Trieste (D.N. di Trieste) è trasferito nel Comune di Sannicandro di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amati Marchionni Maria Adelaide:

notaio residente nel Comune di Sala Bolognese (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di San Lazzaro di Savena (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Stefani Paolo:

notaio residente nel Comune di Bolzano (D.N. di Bolzano) è trasferito nel Comune di Brunico (D.N. di Bolzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Girolamo Vittoria:

notaio residente nel Comune di Torre Santa Susanna (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Brindisi (D.N. di Brindisi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fontana Francesco Maria:

notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Sora (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caserta Eleonora:

notaio residente nel Comune di Gravedona ed Uniti (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rizzo Corallo Maria Emilia:

notaio residente nel Comune di Bovino (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Manfredonia (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Augelletta Daniela:

notaio residente nel Comune di Lavello (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di San Marco in Lamis (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nicolini Raffaele:

notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Santa Margherita Ligure (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Menchetti Riccardo:

notaio residente nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Monte Argentario (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fuccillo Giuseppe:

notaio residente nel Comune di Terracina (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Fondi (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Moschettini Davide:

notaio residente nel Comune di Otranto (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Maglie (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monosi Stefania:

notaio residente nel Comune di Lecce (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Nardò (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ianaro Vincenzo:

notaio residente nel Comune di Montalbano Jonico (D.N. di Matera) è trasferito nel Comune di Matera (D.N. di Matera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Disabato Giuseppe:

notaio residente nel Comune di Stigliano (D.N. di Matera) è trasferito nel Comune di Pisticci (D.N. di Matera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Messina Danilo:

notaio residente nel Comune di Paternò (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caricato Eugenia:

notaio residente nel Comune di Buccinasco (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guidobono Cavalchini Claudio:

notaio residente nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Laffranchi Matteo Adolfo Aldo:

notaio residente nel Comune di Bussero (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vismara Carlo Giulio Leopoldo:

notaio residente nel Comune di Trecate (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miceli Giuseppe Maria:

notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coltraro Paolo:

notaio residente nel Comune di Cesano Boscone (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Trezzano sul Naviglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sala Alberto Claudio:

notaio residente nel Comune di Concorezzo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Vimercate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Boraldi Daniele:

notaio residente nel Comune di Campogalliano (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Carpi (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Landini Allegra:

notaio residente nel Comune di Modena (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Castelfranco Emilia (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Satriano Giuseppe:

notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Afragola (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Aponte Paolo:

notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Marano di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Serpico Raffaele:

notaio residente nel Comune di Saviano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Nola (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Areniello Antonio:

notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Piano di Sorrento (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Crescimanno Ugo:

notaio residente nel Comune di Lercara Friddi (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricolo Dario:

notaio residente nel Comune di Partinico (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spagna Musso Stefano:

notaio residente nel Comune di Parma (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Collecchio (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tajani Attilio:

notaio residente nel Comune di Viggiano (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Parma (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zatti Marcello:

notaio residente nel Comune di Torrile (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Parma (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fuso Daniele:

notaio residente nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Garlasco (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cantelmo Chiara:

notaio residente nel Comune di Pesaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Fano (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ugolotti Paola:

notaio residente nel Comune di Fiorenzuola d'Arda (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Piacenza (D.N. di Piacenza) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bucchi Michele:

notaio residente nel Comune di Castel Bolognese (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Faenza (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perris Francesca:

notaio residente nel Comune di Fusignano (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Ravenna (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Iorio Francesco Maria:

notaio residente nel Comune di Velletri (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Guidonia Montecelio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grisi Guido:

notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Marino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Antonucci Mariateresa:

notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Monterotondo (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grassi Giovanni:

notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scaldaferri Stefano:

notaio residente nel Comune di Magliano Sabina (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cangiano Alfonso:

notaio residente nel Comune di Morcone (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Caserta (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brienza Vincenzo:

notaio residente nel Comune di Pessano con Bornago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Teano (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Papaccio Fabio:

notaio residente nel Comune di Tempio Pausania (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Olbia (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Diracca Sara:

notaio residente nel Comune di Torre de' Passeri (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pastore Corrado:

notaio residente nel Comune di Spoltore (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Roseto degli Abruzzi (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vincenti Marina:

notaio residente nel Comune di Popoli (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marino Giusi:

notaio residente nel Comune di Atri (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Teramo (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gottardo Margherita:

notaio residente nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Gemona del Friuli (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Verdirame Gaetano Gino:

notaio residente nel Comune di Buja (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amabile Francesco:

notaio residente nel Comune di Monteforte d'Alpone (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fantin Andrea:

notaio residente nel Comune di Sona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Andreani Federico:

notaio residente nel Comune di Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Amatrice (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

15A07281

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kesium 400 mg/100 mg compresse masticabili per cani».

Estratto provvedimento n. 623 del 3 settembre 2015

Medicinale veterinario KESIUM 400 mg/100 mg compresse masticabili per cani.

Per le confezioni:

scatola con 2 blister da 6 compresse A.I.C. n. 104319102;

scatola con 16 blister da 6 compresse A.I.C. n. 104319114;

scatola con 40 blister da 6 compresse A.I.C. n. 104319126.

Titolare A.I.C.: Sogeval - 200 Route de Mayenne zi industrielle des touches 53000 Laval - Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB.

Procedura europea n. FR/V/0225/004/IB/006.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta: modifica della posologia.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nel seguente punto del riassunto delle caratteristiche del prodotto e nei relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.9 Posologia e via di somministrazione.

La dose consigliata del prodotto è 10 mg di amoxicillina/2,5 mg di acido clavulanico per kg p.v. due volte al giorno per via orale nei cani, pari a 1 compressa per 40 kg p.v. ogni 12 ore, come indicato nella tabella sottostante:

Peso dell'animale (kg)	Numero di compresse al giorno (due volte al giorno)
>15,0 - 20,0	½
>20,0 - 25,0	Usare il 200 mg/50 mg
>25,0 - 40,0	1
>40,0 - 60,0	1 ½
>60,0 - 80,0	2

Nei casi refrattari, è possibile raddoppiare la dose a 20 mg di amoxicillina/5 mg di acido clavulanico/kg p.v. due volte al giorno, a discrezione del medico. Le compresse masticabili sono aromatizzate e vengono accettate dalla maggior parte dei cani. Le compresse possono essere somministrate direttamente in bocca o aggiunte ad una piccola quantità di cibo.

Durata della terapia: la maggior parte dei casi risponde a 5-7 giorni di terapia.

Nei casi cronici, si consiglia una maggiore durata della terapia. In tali circostanze, la durata complessiva del trattamento è a discrezione del medico, ma deve essere sufficiente per garantire la completa risoluzione della patologia batterica. Per garantire il corretto dosaggio ed al fine di evitare il sottodosaggio, il peso dell'animale dovrebbe essere valutato il più accuratamente possibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07179

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suispirin».

Estratto provvedimento n. 618 del 1° settembre 2015

Medicinale veterinario SUISPIRIN.

Confezioni A.I.C. n. 104309.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell - Germania.

Oggetto del provvedimento: numero variazione procedura di mutuo riconoscimento UK/V/0364/001/IA/003/G.

Si conferma l'accettazione dell'aggiunta del sito Industrial Veterinaria S.A., Esmeralda 19 Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona (Spagna) per la responsabilità del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Per effetto della suddetta modifica il foglietto illustrativo e le etichette devono essere modificate come segue: foglietto illustrativo.

1. Nome ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile per il rilascio dei lotti, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: aniMedica GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell - Germania.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: aniMedica GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell - Germania;

Industrial Veterinaria S.A., Esmeralda 19 Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona (Spagna);

Etichettatura

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: aniMedica GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell - Germania.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: aniMedica GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell - Germania.

Industrial Veterinaria S.A., Esmeralda 19 Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona (Spagna).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07180

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apravet 100 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini».

Decreto n. 120 del 1° settembre 2015

Procedura decentrata n. BE/V/0026/001/DC.

Medicinale per uso veterinario APRAVET 100 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80 - 2600 - Anversa - Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: Biovet JSC - 39 Petar Rakov Street - 4550 Peshtera - Bulgaria;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104551015;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104551027;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104551039.

Composizione:

ogni kg contiene:

Principio attivo

Apramicina solfato 100 g.

(Equivalenti a 100.000.000 UI di apramicina).

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'enterite batterica provocata da microrganismi sensibili all'apramicina come Escherichia coli.

Tempi di attesa: suini.

Carne e visceri: 1 giorno.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

periodo di validità dopo miscelazione nel mangime sfarinato: 3 mesi.

periodo di validità dopo miscelazione nel mangime pellettato: 1 mese.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07181

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2015, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2015, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2015, sono apportate le seguenti correzioni:

nell'allegato al numero progressivo 148 riferito alla Fondazione Telethon, nella colonna relativa all'indirizzo, laddove è scritto «Via G. Saliceto, n. 5/A» leggasi «Via Varese 16/B», altresì nella colonna relativa al CAP laddove è scritto «00161» leggasi «00185»;

nell'allegato al numero progressivo 176, riferito all'Istituto internazionale di storia economica, nella colonna relativa alla denominazione, laddove è scritto «Istituto internazionale di storia economica» leggasi «Fondazione Istituto internazionale di storia economica "F. Datini"», altresì nella colonna relativa al codice fiscale, laddove è scritto «01239300484» leggasi «02031940972».

15A07245

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2015 recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2015, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2015 sono apportate le seguenti correzioni:

nell'allegato al numero progressivo 175 riferito alla Fondazione Telethon, nella colonna relativa all'indirizzo, laddove è scritto «Via G. Saliceto, n. 5/A» leggasi «Via Varese 16/B», altresì, nella colonna relativa al CAP, laddove è scritto «00161» leggasi «00185»;

nell'allegato al numero progressivo 211, riferito all'Istituto internazionale di storia economica, nella colonna relativa alla denominazione, laddove è scritto «Istituto internazionale di storia economica» leggasi «Fondazione Istituto internazionale di storia economica "F. Datini"», altresì nella colonna relativa al codice fiscale, laddove è scritto «01239300484» leggasi «02031940972».

15A07246

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. del Comune di Conversano

La giunta della Regione Puglia con atto n. 1008 del 19/05/2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, la variante normativa relativa all'art. 5 - Indici Edilizi, adottata con delibera di C.C. n. 17 del 10.04.2013, così come adeguata alle prescrizioni regionali di cui alla DGR n. 359/2015, giusta delibera di C.C. n. 34 del 23.04.2015.

15A07167

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. del Comune di Cerignola

La giunta della Regione Puglia con atto n. 958 del 12/05/2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, la variante adottata con delibera di C.C. n. 65 del 21-12-2012 dal comune di Cerignola (Foggia), con l'introduzione negli atti degli adeguamenti e delle controdeduzioni in relazione evidenziate che qui, in toto condivise, per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte.

15A07168

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. del Comune di Maglie

La giunta della Regione Puglia con atto n. 1114 del 26/05/2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, la variante adottata con delibera di C.C. n. 27 del 20-09-2012 dal comune di Maglie, con le prescrizioni e modifiche di cui alla D.G.R. n. 471 del 17-03-2015, che si intendono per economia espositiva integralmente riportate, in toto condivise dal comune di Maglie (Lecce), giusta delibera di C.C. n. 9 del 15-04-2015.

15A07169

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. del Comune di Cassano delle Murge

La giunta della Regione Puglia con atto n. 1007 del 19/05/2015 (esecutivo a norma dí legge), ha deliberato di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980, la variante alle Norme tecniche d'attuazione del P.R.G. del comune di Cassano delle Murge (Bari) adottata con delibera del C.C. n. 14 del 18-07-2011, con le modifiche di cui alla D.G.R. n. 536 del 28-03-2013, così come integrate a seguito dell'esame delle controdeduzioni comunale, per le motivazioni riportate nelle premesse che qui si intendono in toto condivise.

15A07170

Approvazione della variante puntuale al P.R.G. del Comune di Carpino

La giunta della Regione Puglia con atto n. 816 del 23/04/2015 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare, ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 56/1980, la variante puntuale adottata dal comune di Carpino con delibera di C.C. n. 6 del 4.02.2014 per le motivazioni riportate in narrativa e qui in toto condivise.

15A07171

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-225) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.